

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1819

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNINI, SPAGNOLI, CERQUETTI, BARACETTI, BOTTARELLI, CECCHI, VIOLANTE, BRINI, MARGHERI, ANTONI, BALDASSI, COLONNA, TORRI

Presentata il 25 giugno 1980

Norme sull'esportazione e il transito di materiale bellico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il commercio internazionale delle armi ha assunto negli ultimi anni proporzioni impressionanti. Tali da porre il problema del controllo e della sua riduzione tra quelli prioritari agli effetti della riduzione della attuale conflittualità, della instaurazione di norme di pacifica convivenza fra gli Stati e della liberazione di risorse finanziarie necessarie per la creazione di condizioni nuove di stabilità e di progresso nel mondo.

Pochi dati bastano a illustrare i pericoli e le conseguenze dell'esplosione incontrollata della vendita delle armi per la sicurezza internazionale e per la soluzione dei difficili problemi dello sviluppo e della liquidazione dell'arretratezza, della miseria e della fame nei paesi del terzo mondo.

Le cifre fornite da varie fonti sull'entità del commercio delle armi, spesso fra loro diverse, sono uniformi quando si tratta di notare il rapido aumento degli scambi di materiale strategico.

L'Agenzia ufficiale degli Stati Uniti che si occupa di controllo degli armamenti e di disarmo, l'ACDA, indica che il valore del commercio mondiale di armi è passato dai 5,5 miliardi di dollari del 1968 ai 17,6 miliardi del 1977, che in termini reali equivale al raddoppio degli scambi in un decennio. Negli ultimi anni sono soprattutto cresciute le vendite ai paesi in via di sviluppo, e la loro percentuale, rispetto al totale, è passata dal 40 per cento di una dozzina di anni fa all'attuale 75 per cento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto concerne le forniture belliche a tali paesi le stime del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), in dollari costanti del 1975, relative ai soli « maggiori » sistemi d'arma (aerei, elicotteri, missili, navi, veicoli corazzati), che comunque coprono circa il 60-70 per cento del commercio del materiale strategico, mettono in rilievo alcuni punti:

1) l'aumento globale delle vendite dei « maggiori » sistemi d'arma al terzo mondo è stato molto rapido: tra il 1965 e il 1978 il suo valore, in termini reali, si è più che quintuplicato, con un aumento medio di circa il 15 per cento annuo, ma con una crescita che è stata non lineare: a partire dal 1973 si è avuta, infatti, una espansione rapidissima con un incremento annuo di quasi il 30 per cento;

2) negli anni '70 è cambiata notevolmente la distribuzione percentuale regione per regione: come area importatrice il Medio oriente è passato dal 28 per cento del 1965 al 45-50 per cento degli ultimi anni; seppure con altre dimensioni, notevole è anche la dilatazione del volume di acquisti dei paesi africani, complessivamente sono arrivati nel 1978 al 20 per cento, raddoppiando così la percentuale di una decina di anni fa; anche per i paesi le cui importazioni appaiono percentualmente in declino, come l'Estremo oriente e l'Asia meridionale, si tratta di un declino solo relativo, poiché in termini reali assoluti il valore delle importazioni del 1978 è almeno triplicato rispetto a quello dei primi anni del '60;

3) appaiono chiare anche alcune linee di tendenza concernenti i fornitori: il massiccio predominio degli USA (42 per cento) e dell'URSS (29 per cento) nel 1978; la flessione relativa della Gran Bretagna (dal 20 per cento del 1957 al 4,7 per cento del 1978); la notevole ascesa della Francia (14 per cento del 1978); e il balzo in avanti dell'Italia che nel 1978 con il 4,5 per cento, pari a 621 milioni di dollari, ha quasi raggiunto la Gran Bretagna.

Gli effetti di tali forniture sono imponenti sul piano della diffusione delle armi moderne e drammatici su quello economico e sociale. Bastano alcuni esempi:

nel 1965, 14 paesi del terzo mondo avevano caccia supersonici e 19 erano dotati di sistemi missilistici, nel 1977 gli Stati in possesso di tali armi passano rispettivamente a 47 e 42; nel Medio oriente e nel Golfo Persico gli aerei da combattimento erano nel 1965 circa 1.000, nel 1977 sono 2.500, mentre per i carri armati si è passati da 3.100 a 11.600;

dal 1965, secondo le fonti UNCTAD, si è accentuato l'immiserimento dei paesi del terzo mondo: nel solo 1979 il loro indebitamento è aumentato di 82 miliardi di dollari raggiungendo i 358 miliardi, con interessi annui pari al 20 per cento dei proventi delle esportazioni; si sono estese le zone di sottosviluppo, di miseria, e a oltre 450 milioni sono giunte le persone denutrite o che soffrono la fame; mentre lo obiettivo posto dalle Nazioni Unite per i paesi emergenti — di raggiungere nel 2000 il 25 per cento delle esportazioni industriali mondiali e superare il sottosviluppo e la sottoalimentazione — presuppone investimenti e prestiti per 450-500 miliardi di dollari l'anno nel settore industriale e per oltre 850 miliardi in quello dell'agricoltura, per aumentare le terre coltivate di 76 milioni di ettari e quelle irrigue di 10 milioni e incrementare lo sviluppo agricolo del 3-4 per cento annuo.

Per questo il controllo e la riduzione del commercio delle armi, anche per le ingenti risorse che può liberare a fini dello sviluppo, costituisce oggi aspetto importante di un indirizzo che voglia effettivamente operare per la riduzione degli armamenti, per il superamento della grave crisi economica e sociale mondiale e fare concretamente avanzare la edificazione di un nuovo ordine internazionale, fondato sulla cooperazione, sul progresso, l'indipendenza nazionale e la sicurezza per tutti i popoli.

Da qui deriva il rilievo che, negli anni, la questione del commercio internazionale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delle armi, è venuta assumendo nell'opinione pubblica mondiale: lo testimoniano l'impegno crescente delle forze sociali, dei sindacati dei lavoratori, dei grandi movimenti popolari di diversa ispirazione politica e ideale, nonché l'impegno degli organismi internazionali per un accordo internazionale: dall'Unione dell'Europa occidentale, al Parlamento europeo, all'ONU.

L'Italia è interessata alla conclusione di un accordo internazionale e di accordi regionali fra paesi produttori e paesi acquirenti per un controllo sul commercio delle armi. L'industria delle armi, in Italia, è venuta, infatti, in questi anni, accrescendo il suo peso nel tessuto industriale e della economia nazionale: per il suo contributo alla promozione di nuove correnti di scambio, al riequilibrio della bilancia dei pagamenti esteri, al mantenimento e, a volte, all'aumento dei livelli di occupazione. Eppure la legislazione e la regolamentazione esistenti, in materia, sono rimaste arretrate: vi mancano chiari principi ispiratori, pubblicamente dichiarati, e sono sottratte ad ogni controllo del Parlamento. L'esperienza di questi anni ha, inol-

tre, messo in luce che per la mancanza di accordi internazionali e regionali e di chiari indirizzi e controlli democratici nazionali, il commercio delle armi — lasciato al libero giuoco del profitto e della concorrenza incontrollati — può concorrere ad acuitizzare tensioni e conflitti, a ostacolare il processo di autonomia dei popoli e a creare gravi motivi di lacerazione e di rottura nelle relazioni internazionali, in particolare con i paesi del terzo mondo, alla cui amicizia e cooperazione è vitalmente interessata l'Italia.

L'impegno per arrivare alla conclusione di accordi internazionali e regionali per un controllo e la riduzione del commercio delle armi non esclude, perciò, ma semmai sollecita un'autonoma regolamentazione nazionale della materia, in coerenza con una politica estera di distensione, di riduzione degli armamenti, di cooperazione, di aiuto allo sviluppo e di disarmo.

La presente proposta di legge vuole essere un primo passo e un modesto contributo ad una iniziativa e ad una regolamentazione sempre più urgenti, necessarie e da costruire col concorso di tutti gli Stati in Europa e nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i tipi di armi e di munizioni, le parti di armi e gli altri materiali destinati, a norma dell'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'armamento e all'equipaggiamento delle forze armate; determina altresì i tipi di esplosivo di uso militare distinguibili da quelli con diversa destinazione.

Le determinazioni di cui al comma precedente vanno fatte sulla base delle più recenti scoperte in campo scientifico, tecnico e militare al fine di comprendere tutti i materiali, le sostanze e gli organismi atti a provocare da soli o in combinazione tra di loro o con altri materiali, sostanze od organismi, devastazioni o danni a persone o a cose, o da servire come strumenti per l'uso della forza in caso di conflitto armato tra Stati.

La tabella *export* allegata al decreto ministeriale 10 gennaio 1975 è annualmente aggiornata sulla base delle determinazioni effettuate a norma dei commi precedenti; all'aggiornamento provvede il Ministro per il commercio con l'estero.

ART. 2.

L'esportazione e il transito del materiale bellico compreso nelle tabelle *export*, delle parti e dei ricambi del prodotto finito, dei materiali e delle sostanze necessarie per la produzione e il collaudo sono soggetti ad autorizzazione del Ministero per il commercio con l'estero rilasciata a norma degli articoli seguenti.

Sono altresì soggette ad autorizzazione, quando riguardano i materiali compresi nella tabella *export*:

1) la cessione, a qualsiasi titolo, di brevetti industriali per la fabbricazione all'estero;

2) la cessione, a qualsiasi titolo, dei manuali e delle prescrizioni necessarie per l'uso;

3) la prestazione di servizi per l'addestramento e l'uso;

4) la fabbricazione, quando il prodotto è destinato all'esportazione;

5) l'acquisto all'estero di materie prime e di brevetti industriali per la fabbricazione;

6) gli accordi per la coproduzione internazionale.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro degli affari esteri e previo parere del Comitato interministeriale per l'esportazione di materiale bellico; essa non pregiudica le decisioni relative all'esportazione.

ART. 3.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per l'esportazione e il transito del materiale bellico; il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, della difesa, degli interni, dell'industria, del commercio e artigianato, delle finanze, del commercio con l'estero e da un rappresentante del CNR. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri; alle sue riunioni partecipa un rappresentante del CESIS con voto consultivo.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni di appartenenza; durano in carica tre anni e non possono essere immediatamente riconfermati.

ART. 4.

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 il Comitato interministeriale per l'esportazione del materiale bellico:

1) esamina le richieste di autorizzazione, verificando la autenticità dei documenti allegati;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) redige semestralmente l'elenco delle domande accolte, di quelle respinte e di quelle da esaminare nel semestre successivo;

3) accerta che le forniture siano giunte alla destinazione prevista ed autorizzata attivando a tal fine gli strumenti e gli organi consentiti nel rispetto del diritto internazionale;

4) definisce e aggiorna l'elenco delle persone fisiche e dei legali rappresentanti delle società iscritte all'albo nazionale degli esportatori previsto dall'articolo 11 della presente legge;

5) ordina accertamenti, valendosi degli organi incaricati della vigilanza, a norma dell'articolo 15 della presente legge, per constatare le infrazioni.

Per la redazione della relazione di cui al secondo comma dell'articolo 8 il Comitato determina per ciascuna richiesta di esportazione:

1) il valore monetario dell'operazione in rapporto alle varie aree di esportazione;

2) il riflesso sull'andamento della bilancia dei pagamenti con l'estero;

3) gli effetti sullo sviluppo dell'intercambio e sulla creazione di nuovi canali di cooperazione internazionale;

4) l'incidenza sullo sviluppo industriale e sulla occupazione, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

5) gli effetti, quando il materiale è destinato a zone di tensione, in ordine al possibile aggravamento del conflitto e alla necessità di favorire gli accordi per la riduzione degli armamenti e per il disarmo;

6) le possibili ripercussioni in ordine alla sicurezza nazionale e al consolidamento internazionale dell'Italia;

7) gli effetti sulle esigenze delle forze armate e dei corpi armati dello Stato.

ART. 5.

Per consentire al Comitato interministeriale per l'esportazione del materiale bellico la determinazione degli effetti indi-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cati nel n. 7 del secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro della difesa trasmette ogni sei mesi le informazioni sui programmi concernenti la dotazione di armi delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, articolate, con le rispettive indicazioni quantitative, secondo le differenti forme di approvvigionamento in uso.

Con la stessa periodicità il Comitato interministeriale riceve notizia delle dismissioni dall'uso del materiale bellico di cui alla presente legge dagli appositi inventari del Ministero della difesa e delle altre competenti Amministrazioni dello Stato e dei trasferimenti del materiale bellico ceduto o ricevuto dallo Stato a titolo di assistenza militare.

Le autorizzazioni rilasciate a norma delle leggi di pubblica sicurezza per le attività economiche concernenti le divise militari e gli equipaggiamenti di cui al primo comma dell'articolo 1 vengono comunicate semestralmente al Comitato interministeriale a cura dell'autorità competente al rilascio.

ART. 6.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se si tratta di fornitura ad un governo estero che dia garanzie di sicurezza per una regolare gestione dell'operazione, o ad un'impresa autorizzata dal governo del paese destinatario alla fabbricazione di materiale bellico, a condizione, in tale ultimo caso, che il fornitore si obblighi a presentare, su domanda, un certificato di consegna da cui risultino le generalità e l'indirizzo del cliente e il destinatario sottoscriva un impegno di non riesportazione.

Le autorizzazioni devono essere negate quando:

1) riguardano paesi per i quali sia stato dichiarato l'embargo sulle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

2) sono interessati paesi dove sia in preparazione o in atto un conflitto armato in contrasto con i principi dell'ONU;

3) l'operazione concorrerebbe ad accentuare tensioni e rischi di conflitti e ad ostacolare la composizione pacifica delle divergenze tra gli Stati;

4) l'operazione è in contrasto con i fondamentali principi della Costituzione, con gli orientamenti espressi dal Parlamento, con gli impegni internazionali dell'Italia, con i fondamentali interessi nazionali.

Le autorizzazioni possono essere negate quando:

a) vi sia fondato motivo di ritenere che il suo rilascio contrasti con l'interesse della Repubblica al mantenimento di buoni rapporti con altri paesi;

b) vi sia fondato motivo di ritenere che il richiedente non offra serie garanzie di sicurezza per una regolare gestione dell'operazione;

c) il richiedente non abbia la cittadinanza italiana o abbia la residenza o la dimora abituale ovvero la sede, se si tratta di società, fuori del territorio nazionale.

Qualora si tratti di consentire il transito di materiale bellico di cui all'articolo 1 della presente legge e il richiedente si trovi in una delle condizioni previste dalla lettera c) del comma precedente, la autorizzazione è rilasciata soltanto se il transito avviene sotto la vigilanza doganale senza cambio di vetture o, in caso di trasporto navale, per porti franchi senza magazzinaggio.

Quando la richiesta di autorizzazione riguarda materiale bellico specializzato, ad alto contenuto tecnologico e di difficile riconversione verso attività civili, le autorizzazioni vengono rilasciate di preferenza all'esportazione o alla fabbricazione di materiale bellico che abbia già costituito oggetto di commesse ordinate dal Ministero della difesa, sulla base di un piano di riconversione per attività pacifiche della mano d'opera e degli impianti nella parte che eccede le previsioni di tale piano.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze di cui al quinto comma dell'articolo 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

ART. 7.

Il Ministro degli affari esteri, se lo esige un grave interesse nazionale, può chiedere al Consiglio dei ministri che venga autorizzata un'operazione in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6.

La decisione del Consiglio dei ministri è immediatamente comunicata alle Commissioni difesa ed esteri della Camera e del Senato.

Nessuna deroga è consentita per le armi batteriologiche e chimiche nonché strumenti e tecnologie idonei alla manipolazione dell'uomo o ad operazioni sulla biosfera con i fini propri della strategia militare.

ART. 8.

Il Comitato interministeriale per la esportazione del materiale bellico comunica semestralmente alle Commissioni difesa ed esteri della Camera e del Senato gli estremi delle autorizzazioni rilasciate, unitamente alle domande ad esse relative, alle condizioni e agli oneri eventualmente apposti, al tipo e alla quantità del materiale bellico di cui è autorizzata l'esportazione, la fabbricazione per la esportazione o il transito. Il Comitato interministeriale comunica altresì un estratto del verbale delle deliberazioni e l'elenco delle domande di autorizzazione che verranno prese in esame nel semestre successivo.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato interministeriale presenta alle Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato una relazione sull'attività svolta contenente una valutazione dettagliata delle esportazioni autorizzate. Le Commissioni sono tenute ad esprimere parere al Governo per l'emanazione delle direttive di sua competenza.

Le Commissioni esteri e difesa del Senato e della Camera, sentita la Commissione interni decidono i modi e i tempi atti a consentire una adeguata informazione dell'opinione pubblica sulle transazioni aventi ad oggetto il materiale bellico di cui alla presente legge, in modo che siano garantiti il segreto industriale, la sicurezza nazionale, l'indipendenza e la sovranità del paese destinatario.

ART. 9.

Le autorizzazioni devono o possono essere revocate totalmente o parzialmente qualora sia stata accertata l'esistenza di una delle condizioni in presenza delle quali rispettivamente deve o può essere rifiutata l'autorizzazione.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente norme per la disciplina del procedimento relativo alla confisca del materiale bellico oggetto della operazione per la quale è stata revocata l'autorizzazione originariamente concessa.

Nel decreto deve essere stabilito il diritto della persona autorizzata ad un'indennità calcolata in base al valore del materiale bellico confiscato, salvo che il richiedente o i suoi rappresentanti o procuratori abbiano determinato la revoca dell'autorizzazione con il loro comportamento colpevole.

ART. 10.

Può richiedere di essere autorizzato all'esportazione del materiale bellico di cui alla presente legge, solo chi sia iscritto nell'albo nazionale degli esportatori di materiale bellico.

La domanda per ottenere ogni singola autorizzazione alla esportazione o alla fabbricazione di materiale bellico destinato all'esportazione deve indicare:

- 1) il numero di iscrizione all'albo nazionale;

2) la residenza e il domicilio del richiedente, se persona fisica, la sede della società e degli stabilimenti interessati, i nomi dei dirigenti e dei sottofornitori, qualora non incomba ad essi l'obbligo di richiedere apposita autorizzazione;

3) il tipo e la quantità del materiale bellico che si intende esportare o fabbricare per l'esportazione, con l'indicazione per ciascuno di essi della sigla distintiva di cui al n. 3 dell'articolo 13 della presente legge;

4) l'ammontare complessivo del valore del contratto e quello di ogni singola esecuzione, se ne è prevista una esecuzione frazionata;

5) il paese a cui la merce è destinata;

6) il nome e l'indirizzo del vettore;

7) ogni altra indicazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Analoghe indicazioni, con esclusione di quella prevista dal numero 1) del precedente comma, devono contenere le domande per ottenere ogni singola autorizzazione al transito attraverso il territorio nazionale del materiale bellico oggetto della presente legge.

ART. 11.

È istituito presso il Comitato interministeriale per l'esportazione del materiale bellico l'albo nazionale degli esportatori di materiale bellico. Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati presentano domanda al Comitato, indicando:

1) le proprie generalità, quelle dei consiglieri di amministrazione, dei dirigenti della società e degli stabilimenti interessati, e di altri dipendenti o consulenti esterni;

2) l'attività economica svolta in precedenza;

3) i programmi previsti per i successivi tre anni nel campo della esportazione bellica;

4) ogni altra informazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Alla domanda va allegato il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti del richiedente, se persona fisica, o dei dirigenti della società e degli stabilimenti interessati.

Non possono essere iscritte all'albo persone condannate per violazione delle norme della presente legge, né società che abbiano tali persone tra i loro dirigenti o amministratori.

Qualora vi sia un procedimento penale in corso a carico delle medesime persone per uno dei suddetti reati, l'esame della domanda di iscrizione all'albo può essere sospesa a discrezione del Comitato fino all'emanazione della sentenza.

Agli iscritti è fatto obbligo, per l'aggiornamento dell'albo, di informare tempestivamente il Comitato interministeriale di tutte le eventuali variazioni relative alla natura giuridica della società, della sua sede o dell'ubicazione degli stabilimenti, alla composizione dei suoi organi.

ART. 12.

Il Comitato interministeriale trasmette alle Commissioni difesa della Camera e del Senato i nomi di coloro le cui generalità siano state comunicate in base al numero 1) dell'articolo precedente, quando siano stati ufficiali superiori o generali delle forze armate o dei corpi armati dello Stato, o ex dipendenti civili dello Stato della carriera direttiva.

Ai membri delle forze armate e dei corpi armati dello Stato è fatto divieto di svolgere attività promozionale per la esportazione di materiale bellico. Il Ministro della difesa può autorizzare, sentito il Consiglio dei ministri, e dandone immediata comunicazione alle Commissioni difesa della Camera e del Senato, singoli

Ministeri e per singoli progetti a svolgere attività di sperimentazione, consulenza o assistenza a beneficio di paesi esteri. Le spese per tale attività sono totalmente a carico degli enti interessati.

ART. 13.

I titolari delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiale bellico sono tenuti:

1) a fornire con esattezza tutte le informazioni che il Comitato interministeriale richieda sulla loro attività, sui singoli contratti per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione e sullo stato di esecuzione delle operazioni;

2) ad assumere le precauzioni necessarie per evitare che il materiale bellico per il quale sia stata richiesta l'autorizzazione alla esportazione, o alla fabbricazione per esportazione, venga impiegato senza autorizzazione o giunga a destinazione diversa da quella autorizzata;

3) a tenere un prontuario delle armi da guerra di propria produzione o comunque destinato all'esportazione da cui risultino i dati caratteristici ed operativi di ogni singola apparecchiatura o componente significativo al fine di permettere l'individuazione del materiale per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Il prontuario dovrà essere aggiornato a cura della ditta interessata, con l'indicazione delle eventuali modifiche relativamente ai dati caratteristici ed operativi di cui al precedente numero 3).

Il controllo dei prontuari spetta al Ministro della difesa, che emana le norme per disciplinare la tenuta e l'aggiornamento del prontuario.

ART. 14.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato permanente consultivo e di studio, formato in

modo paritetico e rappresentativo dalle Amministrazioni dello Stato interessate, dalle organizzazioni sindacali dei settori della produzione di armi, nonché delle organizzazioni degli imprenditori del medesimo settore, con lo scopo di controllare e studiare il proporzionamento, l'efficienza e la capacità di sopravvivere dell'industria bellica nazionale, ai fini della difesa e della sicurezza del paese.

Il Comitato deve individuare le forme di riconversione delle imprese, nel quadro delle loro capacità di adattamento alle oscillazioni del mercato e ad eventuali accordi di disarmo.

Il funzionamento del Comitato è finanziato col provento di una tassa di lire 2 per ogni 10.000 di valore delle operazioni di cui all'articolo 1; la tassa è pagata dal titolare di ciascuna autorizzazione amministrativa nelle forme che saranno disciplinate da un decreto del Ministro delle finanze.

La durata del Comitato è triennale e il Presidente del Consiglio dei ministri è delegato ad emanare con proprio decreto norme per l'insediamento e il funzionamento dello stesso, fatta salva la successiva capacità di autoregolamentazione di detto organo.

ART. 15.

La vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge è affidata all'arma dei carabinieri e alla guardia di finanza, nonché, per quanto attiene alla esportazione e al transito, agli uffici doganali designati dal Ministro delle finanze.

Le autorità di cui al precedente comma possono:

- 1) richiedere le necessarie informazioni;
- 2) consultare e controllare schemi, disegni, notazioni industriali ed altri documenti;
- 3) compiere ispezioni accedendo in qualsiasi momento e senza preavviso nei locali, o terreni di pertinenza dell'azienda.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I titolari delle autorizzazioni di cui alla presente legge, il personale direttivo tecnico od esecutivo dell'impresa sono tenuti a fornire le informazioni richieste dagli organi incaricati della vigilanza, a presentare i documenti richiesti ed a consentire l'accesso ai locali e terreni di pertinenza dell'azienda.

Gli organi incaricati della vigilanza a norma della presente legge sono tenuti al segreto d'ufficio relativamente a qualsiasi notizia, documento o fatto di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 16.

Chiunque senza autorizzazione, o in violazione delle condizioni stabilite dall'autorizzazione, fabbrica per destinarlo all'esportazione, esporta o fa passare in transito il materiale bellico di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da uno a dieci milioni.

Si applica il secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

ART. 17.

Chiunque fornisce in una documentazione presentata ai sensi della presente legge indicazioni false od incomplete che siano determinanti per il rilascio delle autorizzazioni o per il loro rinnovo o per l'iscrizione all'albo nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

ART. 18.

Chiunque destina materiale bellico per il quale è stata rilasciata autorizzazione a norma degli articoli precedenti, ad un destinatario o ad un paese diverso da quello indicato nella autorizzazione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. Se il fatto è commesso per colpa la pena è ridotta.

ART. 19.

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli precedenti segue la cancellazione dall'albo degli esportatori e l'incapacità ad assumere uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10.

ART. 20.

Le spese per il funzionamento del Comitato interministeriale per l'esportazione di materiale bellico sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, della difesa e degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Con la medesima procedura vengono emanate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme per la sua attuazione.

ART. 21.

Le autorizzazioni amministrative rilasciate in base alla normativa precedente che abbiano ancora effetti dopo l'entrata in vigore della presente legge vanno comunicate al Comitato interministeriale a pena di decadenza, a cura dei rispettivi titolari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le autorizzazioni comunicate nei termini di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia.